


I BENEFICI PER GLI OPERATORI CERTIFICATI AEO







Minori controlli allo sdoganamento



Riduzione dei controlli doganali

- documentali (CD)
- scanner (CS)
- fisici (VM)

fino ad un massimo del 90%

Tale beneficio è accordato direttamente in relazione al livello di affidabilità riconosciuto all'AEO a seguito della certificazione ed è sempre migliorabile all'esito dell'attività di monitoraggio dello status ottenuto.

Cfr: art. 14 ter, par. 4 delle DAC; circolare 36/D del 28/12/207; Doc. Taxud/b2/047/2011 rev 3 - Nuovi Orientamenti AEO; Doc. TAXUD 21-12-2007



Minori controlli a posteriori



Riduzione dei controlli a posteriori:

- Verifiche Intracomunitarie
- Verifiche Plafond IVA
- Revisioni dell'accertamento documentale e con accesso
- Riscontri sommari a destino per il regime di transito

Tali riduzioni sono direttamente curate dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Cfr: art. 14 ter, par. 4 delle DAC; circolare 36/D del 28/12/207; Doc. Taxud/b2/047/2011 rev 3 - Nuovi Orientamenti AEO; Doc. TAXUD 21-12-2007



Dati ridotti per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita. Notifica preventiva.



I titolari dei certificati AEOS/F possono presentare dichiarazioni sommarie di entrata/uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori e ricevere, prima dell'ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale comunitario, la comunicazione se la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare (c.d. controllo di sicurezza)

Cfr: art. 14 ter, paragrafi 2 e 3, delle DAC; circolare 36/D del 28/12/207; doc. Taxud/b2/047/2011 rev 3 - Nuovi Orientamenti AEO; Doc. TAXUD 21-12-2007



Priorità allo sdoganamento



- Priorità nell'esecuzione dei controlli allo sdoganamento degli AEO rispetto agli altri operatori
- Tempestiva segnalazione ad altri Organi coinvolti nell'attività di controllo che l'operatore selezionato è certificato AEO

Tale priorità è assicurata dall'Ufficio delle dogane competente e dipende dal modo di trasporto utilizzato e dalle infrastrutture del porto/aeroporto.

Cfr: art. 14 ter, paragrafo 4, secondo comma, delle DAC; circolare 36/D del 28/12/207; Doc. Taxud/b2/047/2011 rev 3 - Nuovi Orientamenti AEO; Doc. TAXUD 21-12-2007



Scelta del luogo dei controlli



Gli AEO possono chiedere che il controllo doganale si svolga in luogo alternativo, più vantaggioso in termini di tempi e/o costi, rispetto all'ufficio doganale competente.

Tale vantaggio è subordinato a singolo <u>accordo</u> con l'Ufficio delle Dogane competente.

Cfr: art. 14 ter, par. 4, secondo comma, delle DAC; Doc. Taxud/b2/047/2011 rev 3 - Nuovi Orientamenti AEO; Doc. TAXUD 21-12-2007



Programmi di Mutuo Riconoscimento dello status AEO con paesi terzi



Programmi Attivi

- Giappone
- U.S.A.

Programmi in corso di definizione

- Cina
- Svizzera
- Norvegia

E' necessario utilizzare, nei documenti doganali (dichiarazione sommaria di entrata/uscita, dichiarazione doganale sostitutiva), l'apposito codice identificativo fornito a ciascun operatore per usufruire del mutuo riconoscimento delle agevolazioni previste dai singoli accordi.

Dal 1° dicembre 2014 entra in vigore il Reg. (UE) n. 174/2014 che estende le agevolazioni previste agli operatori economici di un Paese terzo aderente ad un programma di mutuo riconoscimento degli AEO anche agli operatori diversi dallo speditore (trasportatori, destinatari)

Cfr: pagina dedicata al Mutuo Riconoscimento AEO sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli



Richiesta agevolata alle semplificazioni doganali



Gli AEO possono richiedere le semplificazioni doganali previste dalla normativa - art. 14 ter delle DAC.

L'Ufficio doganale non effettuerà la verifica delle condizioni e dei requisiti che sono stati già esaminati in sede di certificazione AEO.

Cfr: art. 14 ter, par. 1, delle DAC



Accesso Unico



Effettuazione, lì dove possibile, da parte dell'UD competente, di un unico accesso presso l'operatore per le attività di rilascio, monitoraggio/riesame ai fini della certificazione AEO e quelle volte al rilascio/mantenimento delle autorizzazioni già concesse (es. autorizzazione procedura domiciliata, status di speditore/destinatario autorizzato nel transito, autorizzazione al deposito doganale, ecc).

Cfr: istruzioni interne fornite agli Uffici



Esonero prestazione garanzia per l'introduzione in deposito doganale/IVA




Gli AEOC e gli AEOF possono beneficiare dell'esonero dalla prestazione della garanzia dell'IVA, per l'introduzione delle merci nel deposito doganale/ I.V.A., senza alcun limite circa l'ammontare complessivo delle operazioni che possono essere effettuate in regime di esonero.

Cfr: nota prot. 113881 del 5.10.2011



Esonero dall'obbligo di prestare cauzione (art. 90 TULD e 5 TUA)



Modalità semplificata per la concessione dell'esonero garanzia

Per gli AEO richiedenti l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione l'Ufficio non effettuerà un nuovo esame della solvibilità finanziaria se questa è stata valutata entro lo stesso anno nel corso dell'istruttoria AEO. Ai fini della concessione dell'esonero si effettueranno solo le ulteriori valutazioni finalizzate al calcolo dei diritti doganali e le attività amministrative necessarie all'emanazione del provvedimento di autorizzazione.



Sdoganamento telematico all'esportazione



Operazioni di sdoganamento presso la propria sede:

 Gli operatori AEO possono trasmettere le dichiarazioni di sdoganamento telematico in procedura domiciliata per le operazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito tutti i giorni dalle 1.00 alle 24.00 e conoscere in pochi minuti le partite di merci svincolabili con il codice CA.

Cfr.: nota DCTI prot. n. 78736 del 22/06/2012



Autorizzazione al servizio regolare di trasporto marittimo



Per gli AEOC o AEOF è previsto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.313 ter del Regolamento (CEE) n. 2454/93 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1099/2013, prescindendo dalla presentazione della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti, già esaminati in sede di certificazione AEO. Il richiedente AEOC o AEOF produce esclusivamente l'istanza alla Direzione centrale competente (DCLPD-Ufficio regimi doganali e traffici di confine) fornendo i soli dati necessari

nota DCLPD prot. n. 37926 del 10/04/ 2014



Fast Corridor



Gli operatori AEO possono avvalersi di corridoi monitorati con avanzate tecnologie per il trasferimento dei container da sottoporre a controllo dall'area portuale ad un luogo autorizzato esterno, aderendo ai specifici progetti, in conformità delle disposizioni emanate specificamente dall'Agenzia e dei procedurali di servizio specifici.

Cfr: nota DCTI prot. n. 70372 del 24/06/2012



Programmi di controllo personalizzati



Agli operatori AEO che operano in settori specifici o che trattano prodotti particolari possono, tramite specifica richiesta, essere accordati programmi di controllo personalizzati, previa valutazione da parte dell'Ufficio doganale competente.

Cfr: Orientamenti AEO



- Referente locale AEO

- Client Coordinator



Punto di contatto specifico presso l'Ufficio doganale competente che assicura un supporto continuo e quotidiano all'utenza AEO, sia per la presentazione dell'istanza sia per le semplificazioni e le agevolazioni connesse alla certificazione che sulle altre questioni di natura procedurale.

Cfr. I referenti locali disponibile nella sez. AEO (www.agenziadogane.it)



Caselle e-mail dedicate all'AEO



dogane.legislazione.aeo@agenziadogane.it dedicata sia agli operatori AEO che a coloro che intendono certificarsi per ricevere informazioni di natura legislativa e istruzioni applicative anche dopo il rilascio dello status

dogane.infortech.aeo@agenziadogane.it dedicata agli operatori certificati per ricevere informazioni di carattere informatico



E-LEARNING



Corso e-learning dedicato agli Operatori Economici Autorizzati disponibile sul sito internet dell'Agenzia:

- Conoscere lo status di AEO
- Presentare istanza
- Il processo di audit

